

Come far riconoscere i titoli di studio e le qualifiche acquisiti all'estero

Le persone non comunitarie che hanno conseguito all'estero titoli di studio, qualifiche professionali e competenze possono avviare in Italia una procedura di riconoscimento del proprio titolo.

Per esercitare una professione in Italia regolamentata, proseguire gli studi o partecipare a concorsi o selezioni per l'accesso al pubblico impiego, il titolo di studio o professionale acquisito all'estero (in paesi Ue e non Ue) deve essere riconosciuto o accreditato dalle istituzioni competenti in Italia.

Per **far riconoscere un titolo di studio** conseguito all'estero (diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado, titoli accademici o altra forma di istruzione terziaria) si possono seguire due procedure:

- **Equipollenza;**
- **Equivalenza.**

Il **riconoscimento di una qualifica professionale** conseguita all'estero (professione regolamentata in Italia) può avvenire attraverso la procedura di:

- **riconoscimento della qualifica.**

EQUIPOLLENZA

L'equipollenza è una forma di riconoscimento sempre valida e per tutte le finalità, che conferisce a un titolo di studio conseguito all'estero lo stesso valore legale del titolo italiano corrispondente (Dichiarazione di equipollenza istruzione secondaria – Pergamena titolo accademico).

Il riconoscimento avviene tramite la valutazione comparativa del percorso che ha portato all'acquisizione del titolo di studio all'estero rispetto a quanto previsto in Italia (analisi di dettaglio dei contenuti delle materie, dei crediti, delle ore, ecc. da programmi ministeriali locali).

I titoli di studio riconoscibili tramite equipollenza sono:

- diplomi di scuola secondaria di primo e secondo grado

Possono fare richiesta soltanto le persone residenti negli stati membri dell'Unione europea, dei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo e della Confederazione elvetica, che abbiano compiuto 18 anni.

L'ente competente è l'Ufficio scolastico regionale (ovvero la sede territoriale di residenza, per i titoli di primo grado, e qualunque sede territoriale in Piemonte, per i titoli di secondo grado).

- titoli accademici – laurea e laurea magistrale (L e LM) e dottorato (PhD)

Può farne richiesta tutta la comunità, indipendentemente dalla nazionalità e da dove è stato conseguito il titolo di studio.

L'ente competente per i titoli accademici è il singolo ateneo cui si fa richiesta (qualunque ateneo in Italia, il riferimento è in genere la Segreteria studenti internazionali), mentre per il dottorato (PhD) l'ente competente è il Ministero dell'università e della ricerca (MUR).

L'esito positivo può essere di riconoscimento immediato oppure di riconoscimento parziale; nel caso di riconoscimento parziale il percorso svolto all'estero dovrà essere completato in Italia (ovvero l'acquisizione di crediti o annualità di studio). Se i requisiti non saranno sufficienti, l'esito dell'istanza di riconoscimento sarà negativo.

EQUIVALENZA

L'equivalenza è una forma di riconoscimento del titolo di studio avviata per una specifica finalità, per esempio, l'accesso a un percorso di istruzione (accreditamento), la conferma della corretta ammissione alla selezione e dell'esito definitivo della vincita per uno specifico concorso pubblico o chiamata pubblica/chiamata sui presenti, o altre finalità. È finalizzata al riconoscimento del livello del titolo e, se richiesto, della sua classe di riferimento. La procedura deve essere richiesta ogni volta che sia necessario utilizzare il titolo di studio per quella finalità.

Da recenti modifiche alla normativa, le limitazioni previste in relazione ai Paesi di conseguimento del titolo di studio sono state eliminate e ora è possibile richiedere l'equivalenza per i titoli di studio conseguiti in qualunque Paese. Inoltre, la richiesta per i concorsi pubblici deve essere inviata soltanto da persone vincitrici.

Equivalenza per accesso pubblico impiego – concorsi pubblici/chiamata pubblica o sui presenti

I titoli di studio riconoscibili tramite equivalenza sono:

- diplomi di scuola secondaria di primo e secondo grado

Può essere richiesta da tutti coloro che possono partecipare a concorsi pubblici, senza distinzione per Paese di conseguimento.

Ente competente: Dipartimento della funzione pubblica con parere del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

- titoli accademici

Può essere richiesta da coloro che possono partecipare a concorsi pubblici, senza distinzione per Paese di conseguimento.

Ente competente: Dipartimento della funzione pubblica con parere del Ministero dell'Università e della Ricerca.

L'istanza di equivalenza deve essere **inviata soltanto dalle persone vincitrici entro 15 giorni dalla data della comunicazione dell'esito definitivo di idoneità** per quella specifica chiamata pubblica o chiamata sui presenti, per cui ha superato la selezione, a pena di esclusione dalla selezione e di annullamento dell'esito di idoneità. La persona è ammessa alla selezione con riserva fino alla comunicazione formale del giudizio di equivalenza, emesso dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del parere di Ministero dell'Istruzione e del Merito o del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Il giudizio di equivalenza può essere positivo o negativo a seconda della corrispondenza con il titolo italiano di riferimento: un giudizio di equivalenza positivo conferma l'esito definitivo di idoneità, un giudizio negativo determina l'esclusione dalla selezione.

Nota: Se il profilo messo a bando nel concorso pubblico corrisponde a una professione regolamentata (per esempio medico, infermiere, tecnologo alimentare, ecc.) non è possibile accedervi tramite equivalenza (che valuta solo il livello del titolo di studio ed eventualmente l'ambito), è necessario avviare la procedura di riconoscimento della qualifica.

RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA

Il riconoscimento della qualifica è il percorso finalizzato al riconoscimento dell'abilitazione e all'esercizio di una **professione regolamentata in Italia**. Si tratta delle professioni ordinistiche (medico, avvocato, ingegnere, chimico, ecc.) o delle professioni industriali o artigianali (acconciatore, estetista, impiantista, ecc.). Nel caso delle professioni industriali o artigianali il riconoscimento è necessario per avviare una propria attività specifica o avere un ruolo di responsabile tecnico.

La competenza è dei ministeri competenti per quella professione (ad es. Ministero della salute per professioni medico-sanitarie, Ministero della giustizia per ingegneri, assistenti sociali, ecc.).

L'esito della richiesta, quando positivo, può essere di riconoscimento immediato della qualifica oppure di riconoscimento subordinato al superamento di misure integrative, dette "misure compensative", ovvero un esame o un tirocinio formativo-valutativo.

PER APPROFONDIMENTI

Sulle professioni regolamentate in Italia:

- [Elenco Professioni regolamentate e autorità competenti.gov.it](https://www.governo.it/Ministero/Elenco-Professioni-regolamentate-e-autorita-competenti)

Su tutti i percorsi di riconoscimento:

- [Piemonte immigrazione](#)
- [Cimea - Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche](#)
- [Dipartimento per le politiche europee](#)